comune di
PRATO

SERVIZIO SOCIALE

Via Roma, 101 – 59100 Prato

posta certificata:
comune.prato@postacert.toscana.it

Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla prevenzione degli sfratti per morosità. Anno 2015

Il Dirigente del Servizio Sociale

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n° 1088 del 5/12/2011, con cui è stata attivata la prima misura sperimentale a sostegno della locazione, come misura specifica per la prevenzione degli sfratti per morosità dovuti alla crisi economica;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 250/2013 con cui vengono stabiliti (unitamente all'allegato C della D.R.G.T. n° 1088/2011) i requisiti dei destinatari del suddetto contributo;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 1082 del 1/12/2014 che conferma la misura di sostegno della locazione, anche per l'anno 2015, attribuendo al LODE Pratese la somma complessiva di € 323.976,40;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n°829 del 25/08/2015;

Visto il verbale del LODE Area Pratese del 24/09/15, con il quale è stata approvata la ripartizione di massima delle risorse;

PREMESSO

Che il contributo comunale è concesso unicamente in presenza di una intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero, pur essendo intervenuta la convalida, non sia stato ancora eseguito;

Che il contributo erogato è volto a determinare le condizioni per il mantenimento e la prosecuzione della locazione con la rinuncia definitiva da parte del locatore alla

procedura di sfratto, anche attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, riferito al medesimo alloggio, alle stesse condizioni del contratto risolto ovvero migliorative;

Che in caso di indisponibilità alla rinuncia alla esecuzione dello sfratto convalidato, il contributo può essere utilizzato anche come fondo garanzia per la stipula di un nuovo contratto (c.d. passaggio da casa a casa);

Che il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati, a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale in cui è maturata la morosità;

Che il contributo può essere richiesto anche da coloro che abitano in alloggi a "canone concordato";

Che l'eventuale assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, nelle more della istruttoria della pratica, è causa di decadenza dal diritto al contributo;

RENDE NOTO

ART. 1: SOGGETTI DESTINATARI

I nuclei destinatari del contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida; ovvero pendenza di un procedimento di esecuzione dello sfratto, per il quale è intervenuta la convalida, ma non è stata ancora effettuata l'esecuzione; nel secondo caso il pagamento del contributo è subordinato all'assenso del proprietario alla continuazione del rapporto locativo, con rinuncia espressa alla procedura o alla stipula di nuovo contratto alle stesse condizioni del precedente o migliorative;

- possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nel caso di cittadini extra-comunitari, il possesso della carta di soggiorno (da allegare in copia) o di permesso di soggiorno di durata almeno biennale (da allegare in copia) con svolgimento di regolare attività lavorativa (sono da allegare il contratto di lavoro in copia o iscrizione alla Camera di Commercio in caso di svolgimento di attività autonoma);

- residenza anagrafica ininterrotta nei comuni della Provincia di Prato, da parte del richiedente, da almeno 3 anni;

- residenza anagrafica nel Comune di Prato e nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto;

- il richiedente deve dimostrare di aver pagato regolarmente il canone di locazione, per almeno un anno negli ultimi tre anni(eventualmente anche in contratti precedenti a quello soggetto a risoluzione);

- titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata, di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categoria catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (palazzi di pregio);

- valore ISE non superiore ad € 35.000 e valore ISEE non superiore ad € 20.000, relativi alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, ai sensi del DPCM n° 159 del 5/12/13;

- non titolarità di una quota superiore al 30% i diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili a destinazione abitativa ubicati sul territorio nazionale.

<u>Possono presentare domanda i richiedenti che si trovino in una delle seguenti condizioni soggettive</u>:

- almeno uno dei componenti il nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo o precario, colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per eventi quali licenziamento (escluso quello per giusta causa e atto imputabile al lavoratore ovvero dimissioni), riduzione d'orario, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, mobilità, mancato rinnovo di contratti a termine, o di lavoro atipico, cessazione della attività di lavoratore autonomo o diminuzione del fatturato per attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio da almeno 2 anni;
- malattia grave che abbia determinato la diminuzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza ed incidenza economica, infortunio o decesso di familiare percettore di reddito

- variazione della composizione anagrafica del nucleo familiare, quali ad esempio il venir meno di un reddito a seguito di separazione, matrimonio, detenzione, decesso;
- rapporto causa/effetto tra l'insorgere della morosità e l'evento che ha determinato la morosità;
- la difficoltà economica deve essere temporanea, per cui il richiedente deve dichiarare di essere in grado, successivamente alla erogazione del contributo, di poter provvedere al pagamento del canone di locazione.

ART. 2: ESCLUSIONI

Saranno escluse le domande i cui richiedenti:

- siano stati dichiarati decaduti o siano stati sfrattati per morosità da un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ovvero abbiano occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in qualunque tempo;
- abbiano già usufruito del contributo per la prevenzione degli sfratti;
- nel periodo in cui è maturata la morosità abbiano acquistato un autoveicolo, motoveicolo, caravan o altro bene mobile soggetto a registrazione nuovo;

Le condizioni di cui sopra costituiscono causa di esclusione anche se riguardano alcuno dei membri della famiglia anagrafica del richiedente.

Art. 3: ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'ammontare massimo del contributo a favore di ciascun destinatario è di € 8.000,00. Nel caso in cui lo sfratto non sia stato ancora convalidato, il contributo andrà a coprire la morosità maturata alla data dell'udienza di prima comparizione ovvero, nel caso in cui sia concesso il termine di grazia, al massimo, alla data dell'udienza di verifica.

ART. 4: MODALITA' D'ACCESSO

I cittadini che intendono richiedere il contributo devono compilare l'apposito modulo di domanda, disponibile presso:

1. Comune di Prato, Servizio Sociale (Via Roma, 101)
2. L'URP Multiente (Corso Mazzoni,1)
3. Distretti Socio-sanitari dell'ASL 4 situati nel Comune di Prato
4. Sindacati inquilini (SUNIA, SICET, UNIAT), ove iscritti
5. Sito internet del Comune di Prato

La domanda, debitamente sottoscritta, (a pena di nullità della domanda), corredata di copia di un valido documento di identità e completa di tutti i documenti richiesti e della documentazione a comprova delle circostanze offerte, dovrà essere presentata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Prato (Piazza del Pesce, 9) a partire dalla data di pubblicazione del bando, fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre il 31/12/2015, o spedita tramite raccomandata con avviso di ritorno e farà fede, ai fini della tempestività della presentazione della domanda, il timbro di invio.

Le domande saranno esaminate in ordine di arrivo al Protocollo Generale.

Art. 5: ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande saranno esaminate da una apposita Commissione composta da un funzionario del Servizio Sociale e Sanità, dal legale di E.P.P. spa,ente gestore degli alloggi di ERP di proprietà del comune di Prato e da altro componente individuato dal dirigente del servizio sociale del Comune di Prato, che verificherà la sussistenza dei requisiti e la possibilità di accoglimento, nonché la capacità del nucleo di far fronte autonomamente alle spese di affitto dopo l'erogazione del contributo.
La commissione potrà, in corso di istruttoria, chiedere al richiedente ed al proprietario dell'alloggio (nonché al legale costituito), chiarimenti ed integrazioni.
Dell'esito della valutazione sarà data tempestiva notizia al richiedente.

ART. 6: DOCUMENTI DA ALLEGARE NECESSARIAMENTE ALLA DOMANDA

A pena di esclusione, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un valido documento di identità;
- per i cittadini stranieri copia della carta o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale (unitamente ad un documento che dimostri che al momento di presentazione della domanda, il richiedente svolge regolare attività lavorativa, secondo quanto prescritto dal Testo Unico sull'immigrazione)
- attestazione ISE e ISEE in corso di validità;
- copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente (o cointestato);
- copia della citazione per convalida di sfratto – per gli sfratti per i quali si è già celebrata la prima udienza, con concessione del termine di grazia, occorre anche copia del verbale di udienza; per gli sfratti già convalidati e in corso di esecuzione occorre anche copia del provvedimento del giudice che convalida lo sfratto ed indicazione dello stato della procedura (verbale dell'ufficiale giudiziario, significazione dei sfratto). Qualora lo sfratto fosse stato

convalidato e la procedura fosse in fase di esecuzione, è necessario allegare alla domanda una impegnativa sottoscritta dal locatore, il quale dichiari, in cambio del contributo per la prevenzione dello sfratto (nella misura massima di € 8.000,00), di rinunciare alla procedura di sfratto e di impegnarsi a continuare il contratto di locazione con il richiedente, alle stesse condizioni contrattuali ovvero migliorative (deve essere allegata copia del documento di identità del locatore);

- copia degli attestati di versamento del canone di locazione, per almeno un anno negli ultimi tre (eventualmente anche in relazione ad altri contratti precedenti a quello soggetto a risoluzione;
- copia dei documenti comprovanti le dichiarazioni rese ove espressamente richiesto nel modulo di domanda
- dichiarazione del richiedente il contributo in cui attesti che la difficoltà economica è temporanea e che, successivamente alla erogazione del contributo, dichiara di essere in grado di poter provvedere al pagamento del canone di locazione.

ART. 7: MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato unicamente e direttamente al locatore (ovvero a suo legale rappresentante se si tratta di società), mediante versamento sul conto corrente bancario o postale, che sarà indicato dallo stesso.
Nel caso di sfratto non ancor convalidato, il pagamento dovrà avvenire entro la data della prima udienza ovvero entro la data indicata dal giudice per il termine di grazia; nel caso di sfratto convalidato, ma non ancora eseguito, il pagamento avverrà solo dopo il rilascio, da parte del locatore, della dichiarazione di desistenza di cui al precedente art. 6 e la consegna all'ufficio casa del comune dei titoli (convalida e precetto) in originale.
Le parti possono stabilire che venga stipulato un nuovo contratto , relativo allo stesso alloggio, alle s stesse condizioni ovvero migliorative, ovvero far continuare il vecchio contratto.
Il nuovo contratto può essere stipulato anche da altro componente del nucleo familiare anagrafico soggetto a sfratto.
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo, a prescindere dal numero di domande presentate.
Qualora il richiedente usufruisca del contributo, per il passaggio da "casa a cassa", nell'ipotesi in cui, dopo la convalida dello sfratto, il proprietario non abbia voluto desistere dalla procedura esecutiva, dovrà presentare una proposta scritta di nuova locazione (preliminare) contenente tutti gli elementi utili a quantificare il contributo che, compresa la caparra, potrà coprire fino a 5 mensilità e comunque nella misura massima di € 4.000,00.

ART. 8: AUTOCERTIFICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

La verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art. 71 D.P.R. 455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autocertificazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, l'Amministrazione Comunale procederà alla denuncia alle autorità competenti nonché al recupero delle somme erogate.
L'Amministrazione esegue controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate ed altri uffici pubblici competenti.

ART. 9: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso, saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il titolare del trattamento è il Comune di Prato e l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Sociale Dott.ssa Rosanna Lotti.

ART.10: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del Procedimento oggetto del presente avviso pubblico è il Dirigente del Servizio Sociale del Comune di Prato Dott.ssa Rosanna Lotti.

ART. 11: NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle Delibere della Giunta Regionale Toscana elencate in premessa.

Il Dirigente
Dott.ssa Rosanna Lotti